WORKERS BUY OUT
Rilancio dell'impresa in crisi e salvaguardia dell'occupazione

Milano 14 marzo 2018

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

Cooperativa IVV, ovvero **Industria Vetraria Valdarnese**. «Siamo un'azienda storica nata nel 1952, con un fatturato di circa 14 milioni di euro di cui 5,5 dall'estero». Nel 2006 il primo bilancio in perdita dopo 20 anni. Il tracollo nel 2009. Da 160, i dipendenti quasi si dimezzano e incomincia la sequenza dei contratti di solidarietà (al 50/60% delle ore). Simone Carresi, 44 anni, da direttore generale si incarica di guidare la ristrutturazione aziendale, varando un aumento di capitale che impegna ognuno dei 110 soci della cooperativa al versamento di 3mila euro. Oltre alla rinuncia dei benefici della contrattazione di secondo livello, quantificabile in una riduzione generalizzata di circa il 15% delle retribuzioni. Il ridimensionamento poi implica anche la vendita di asset e immobili (3,6 milioni di euro). A maggio 2014 parte il nuovo corso: il bilancio ha chiuso con un utile di 200mila euro. «Un bel segnale». Il passo decisivo? «**Senza la disponibilità dei soci-lavoratori oggi non saremmo qui**»

(Fonte www.vita.it – La mappa dei WBO)

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

«WBO»: lo schema di presentazione

1) INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE
2) LA SPECIFICITA' DELLA LEGISLAZIONE COOPERATIVA
3) in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI IN AMBITO COOPERATIVO
4) ANTICIPAZIONE NASPI
5) PRELAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI
6) WBO E PROCEDURE CONCORSUALI: UNA STRADA DA TRACCIARE

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La società cooperativa è una forma giuridica che, per le proprie intrinseche caratteristiche, si adatta più di altre forme di impresa alle operazioni individuate come

Workers buyout – aziende comprate dai dipendenti (WBO).

Questa si sostanzia in una serie di operazioni, di tipo societario e finanziario, finalizzate all'acquisizione di una azienda o suo ramo da parte dei suoi lavoratori i quali, mediante la formazione di una società cooperativa, ne divengono i proprietari.

In un grave periodo di crisi, come quello trascorso (e non ancora completamente terminato), sono sempre di più i casi in cui gli ex dipendenti dell'azienda in crisi, per non perdere il lavoro, si organizzano in forma cooperativa al fine di rilevare l'azienda, apportando il Tfr e le eventuali indennità spettanti a titolo di ammortizzatori sociali.

1 «WBO»: evoluzione del quadro di riferimento normativo

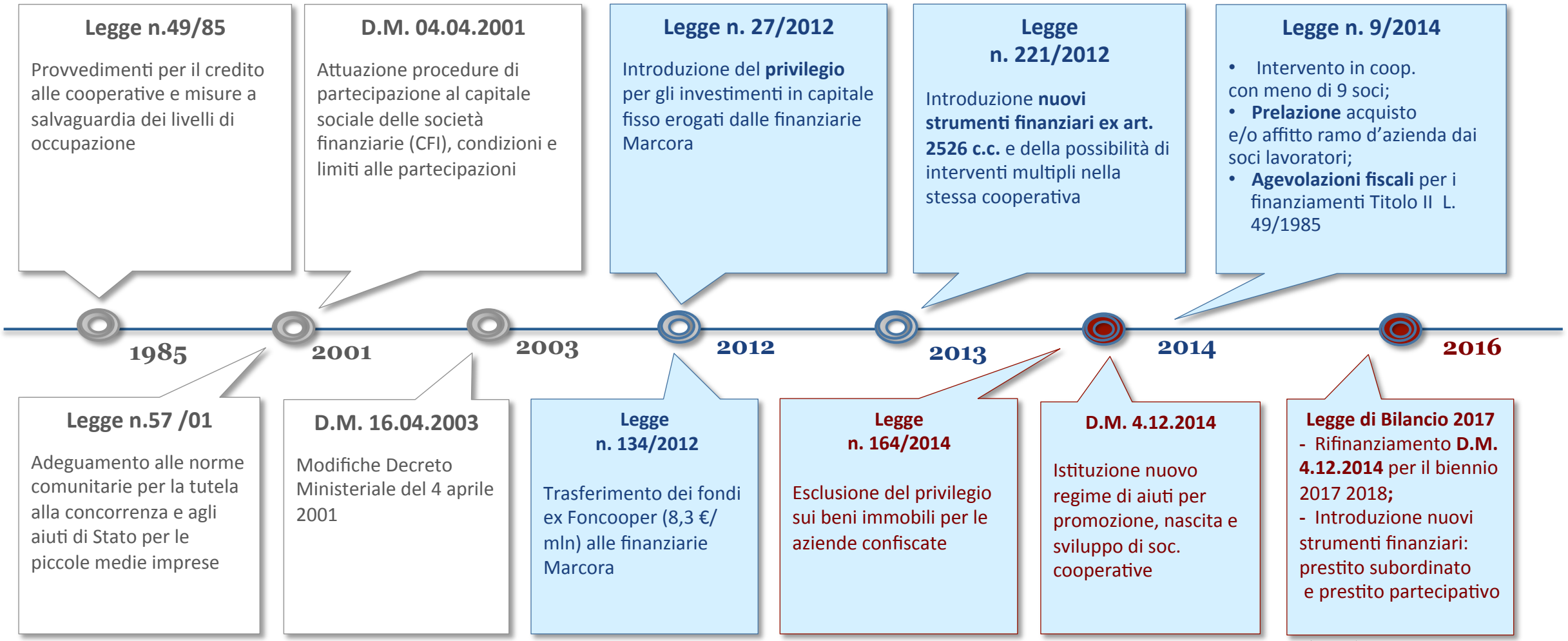

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

Copyright © 2017 CFI. Tutti i diritti riservati.

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La normativa di riferimento

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Legge Marcora) (segue)

Nel 1985 l'Italia ha favorito, attraverso una normativa dedicata, la promozione dei Workers buyout. La legge ha promosso la costituzione di cooperative da parte di lavoratori licenziati, cassaintegrati o dipendenti da aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali. La Legge istituisce e disciplina specifici fondi finalizzati ad erogare prestiti a basso interesse nonché la partecipazione al capitale sociale delle cooperative, il tutto finalizzato a promuovere nuovi progetti cooperativi e interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La normativa di riferimento

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Legge Marcora)

Il MISE partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite (C.F.I.), utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo stesso. Con le risorse apportate, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, inoltre, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La normativa di riferimento

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Legge Marcora)

La **Legge 5 marzo 2001, n. 57** ha riformato all'art. 12, la Legge Marcora, a seguito di una Sentenza dell'Unione europea secondo la quale la Legge n. 49/85 violava le regole della concorrenza e che determinò la sospensione temporanea della Legge Marcora, verso la fine degli anni '90. La Legge di riforma limitò di conseguenza, in primo luogo, il finanziamento di un Workers buyout da parte dello Stato e prevedendo che tale finanziamento dovesse essere restituito dai dipendenti entro 7/10 anni (inizialmente era a fondo perduto). La Legge n. 57/01, consente inoltre al WBO di avere un socio finanziatore (che può essere una persona giuridica, una cooperativa o un'altra entità avente "interessi finanziari", anziché mutualistici) come membro della cooperativa per tutta la durata dell'investimento.

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La normativa di riferimento

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Legge Marcora)

Il **Decreto Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato 4 aprile 2001**, prevede che le società cooperative di produzione e lavoro, presentano alle società finanziarie partecipate dal MISE, domanda di partecipazione per la realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo nonché a salvaguardare i livelli occupazionali. Le società finanziarie si attengono a criteri operativi finalizzati a garantire l'efficacia degli interventi. Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalità previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa.

Successivi D.M (16/04/03 e 13/12/05) hanno ulteriormente modificato ed adeguato le procedure e modalità di partecipazione del MISE al capitale delle società finanziarie.

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La normativa di riferimento

Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9

In caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La normativa di riferimento

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014 (segue)

Dispone, all'art. 6, un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni. Prevede infatti agevolazioni per sostenere:

- sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
- nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto sopra previsto, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La normativa di riferimento

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014

Il successivo **Decreto Direttoriale del 16 aprile 2015** ha definito gli aspetti operativi per la presentazione e valutazione delle domande, concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché svolgimento del monitoraggio delle iniziative finanziate.

In considerazione della complementarità esistente tra i due interventi («Marcora» e «DM»), lo stesso Decreto prevede che il finanziamento agevolato venga concesso dalle stesse società finanziarie partecipate dal MISE a cui è affidata l'attuazione degli interventi nel capitale proprio ai sensi della Legge n. 49/85. I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso comunitario di riferimento e hanno un importo massimo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria (max 1 milione di euro).

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La normativa di riferimento

Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22

Prevede, all'art. 8 (Incentivo all'autoimprenditorialità), che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento spettante e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

Le fasi salienti dell'operazione di WBO possono riassumersi in cinque punti:

1) I dipendenti, soggetti promotori, hanno l'obiettivo di acquisire il patrimonio della società di provenienza, cioè l'azienda stessa in cui lavorano
2) I dipendenti costituiscono una nuova società cooperativa, versando le quote del capitale sociale (che possono provenire anche dall'anticipo Naspi o dal Tfr dell'azienda di provenienza)
3) Gli "investitori istituzionali" (fondi mutualistici, finanziarie cooperative) partecipano al capitale di rischio della nuova cooperativa in qualità di soci finanziatori/sovventori
4) La nuova cooperativa ottiene un ulteriore flusso monetario a titolo di capitale di debito dal mondo bancario o dagli "investitori istituzionali", sfruttando l'effetto leva derivante dalla capitalizzazione conseguita;
5) La nuova cooperativa acquisisce il ramo o l'intera azienda dalla società di provenienza

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

I processi di Workers BuyOut attengono alla necessità di attivare strumenti idonei e flessibili a fronte di condizioni che richiedono discontinuità rispetto alla precedente realtà

1. PROCESSI FISIOLOGICI
   a) Scelte strategiche
   b) Ricambio generazionale
   c) Riconversione sito produttivo
2. PROCESSI PATOLOGICI
   a) Crisi (insolvenza) di impresa

Le operazioni di WBO non rappresentano, sempre e comunque, la migliore soluzione per dare seguito a tali processi, poiché le peculiarità che le caratterizzano ne rappresentano, al tempo stesso, la forza e la difficoltà di applicazione

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

Le operazioni di WBO richiedono innanzi tutto la presenza di un **team interdisciplinare**, **adeguatamente coordinato**, che affianchi la futura impresa cooperativa nella costruzione delle relazioni, dei processi e dei numeri inerenti l'ipotesi di acquisizione:

1. Commercialista
2. Consulente del lavoro
3. Avvocato giuslavorista
4. Avvocato civilista
5. Imprenditore / temporary manager
6. Operatore finanziario (banca – confidi - socio sovventore / finanziatore, anche istituzionale)
7. Rappresentanza dei lavoratori (…)

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

CONFCOOPERATIVE, nelle sue differenti articolazioni territoriali nonché nell'ambito della rete di servizi coordinata da ICN SPA:

1. aggrega, nell'ambito delle predette articolazioni territoriali, buona parte delle predette competenze professionali;
2. fornisce e struttura le necessarie figure trasversali che hanno le competenze e le professionalità per essere «attivatori del processo» e «costruttori di reti di relazioni».

Tutte le professionalità coinvolte, infatti, richiedono comunque la presenza di un attore in grado di coordinare tutte le attività salvaguardando **la centralità dello strumento cooperativo** e del **coinvolgimento dei futuri soci lavoratori**.

In assenza del perseguimento di queste fondamentali premesse il processo risulta non attuabile, venendo meno la vera natura cooperativistica dell'iniziativa che impedisce l'attivazione delle specifiche misure di raccolta di capitale.

EURKEKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

Confcooperative supporta il team interdisciplinare al fine di rispondere alle esigenze del gruppo di lavoratori protagonisti dell'operazione di WBO attivando i necessari processi finalizzati a svolgere tali attività:

1) l'analisi del mercato di sbocco (sia attuale che futuribile)
2) l'analisi industriale
   i. Analisi di bilancio
   ii. In caso di crisi, analisi delle motivazioni della crisi
   iii. Budget economico/finanziario a 3/5 anni
   iv. Il piano degli investimenti
3) l'analisi del modello organizzativo, la selezione dei soci lavoratori da coinvolgere nell'organo amministrativo della nuova cooperativa e che dovrà costituire almeno la maggioranza del nuovo team manageriale

Questi processi devono trovare la massima condivisione possibile con i lavoratori (futuri soci) coinvolti nell'iniziativa.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

La pecurliarità dello strumento cooperativo richiede, inoltre, maggiori sforzi di formazione e condivisione con gli attori principali dello strumento: i lavoratori.

Ad essi è richiesta motivazione e determinazione nel perseguire un progetto di radicale trasformazione del rapporto di lavoro, non più ricondotto alla precedente dicotomia «datore di lavoro – dipendente»

Confcooperative svolge tali attività, rappresentando l'ideale interlocutore per attivare tali processi, anche organizzando specifiche attività:

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

1) Formazione dei lavoratori / futuri soci

La formazione in condizioni di urgenza è sempre complessa, ma in questo percorso è condizione imprescindibile.

I principali moduli formativi sui quali occorre impostare immediatamente il percorso sono:

i. Motivazione, team building e processi partecipativi
ii. Statuto, organi, ruoli e responsabilità
iii. Amministrazione di una società cooperativa – elementi base per il budget e il controllo di gestione
iv. Il lavoro, i regolamenti, gli aspetti contributivi, i contratti
v. Fiscalità

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

2) Rapporto di lavoro e regolamento interno

L'analisi approfondita delle singole situazioni occupazionali permetterà di mappare con precisione i percorsi da instaurare. Tale mappatura permette di «budgettizzare» il costo e di scegliere forme e tempi di attivazione dei rapporti di lavoro in funzione del miglior contratto applicabile.

In caso di NASPI sarà importante verificare preliminarmente se e quando sono già stati attivati percorsi di disoccupazione e le tempistiche per poter usufruire dell'agevolazione in relazione ai tempi di costituzione dell'impresa.

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

3) Condivisione con gli altri stakeholders di un percorso di sviluppo sostenibile …

<u>Le Organizzazioni Sindacali</u>

E' importante perseguire il coinvolgimento degli stessi sia nella fase di proposta che nella fase di eventuale accordo *ad hoc* per il rilancio dell'impresa in forma cooperativa.

Eventuali necessità di ristrutturazione del costo del lavoro rischiano di compromettere, in taluni casi, tali processi.

<u>Gli organi delle procedure concorsuali</u>

Tali relazioni risultano determinanti soprattutto in fase conoscitiva, al fine di rendere disponibili le informazioni in ordine alle opportunità che, in taluni casi, posso essere rappresentante da una operazione di WBO in ambito concorsuale/concordatario.

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

3) … Condivisione con gli altri stakeholders di un percorso di sviluppo sostenibile

Gli istituti di credito

Le associazioni imprenditoriali di rappresentanza

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

ALCUNI DATI

Fonti

Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale (Euricse)

«Le imprese recuperate in Italia», di M. Vieta e S. Depetri. Estratto della ricerca: «Recuperating Enterprises, Reviving Communities: Converting Businesses into Labour-Owned and Labour-Managed Organizations (RERECOM)», condotta nell'ambito di un periodo di visiting del Ph.D. M. Vieta presso Euricse - Anno 2015

Italia Lavoro (società per azioni totalmente partecipata del Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.)

«Workers buyout: un fenomeno in crescita» - Anno 2016

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

ALCUNI DATI

In Italia fino al 31 dicembre 2014, risultano attivi 129 WBO, mentre quelli ad oggi inattivi sono 123. Complessivamente i WBO italiani conosciuti (1979-2014), sono 252.

WBO attivi:

- NORD EST 47
- NORD OVEST 12
- CENTRO 55
- SUD 7
- ISOLE 8

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

ALCUNI DATI

L'andamento storico è influenzato da fattori macro e micro economici

- Concentrazione nei periodi di crisi con
  - *Riduzione PIL*
  - *Aumento disoccupazione*
- Dimensione aziendale e presenza di reti relazionali sul territorio

Tre tendenze negative del settore manifatturiero hanno stimolato l'aumento dei WBO negli ultimi anni:

- un nuovo e costante aumento della disoccupazione dopo il biennio 2007-2008
- il divario crescente tra chiusure ed aperture aziendali a partire dalla metà degli anni '90 del secolo scorso
- la contrazione del settore manifatturiero (il 76% dei WBO nel 1979/2014 si trova nel Centro e nel Nord-Est)

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

DIMENSIONE DEI WBO ITALIANI IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI LAVORATORI (SOCI E NON)

Dimensioni dell'impresa	Ante Marcora II (1979-2002)		Marcora II (2003-2014)	
	n.	%	n.	%
< 10 dipendenti	8	4,9	8	14,6
Da 10 a 49 dipendenti	117	72,3	34	61,8
Da 50 a 249 dipendenti	35	21,6	13	23,6
>=250 dipendenti	2	1,2	0	0,0
Totale	162	100,0	55	100,0

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

ALCUNI DATI

La dimensione media dei WBO in Italia è quella corrispondente alla piccola impresa, con circa 41 dipendenti. I WBO italiani tendono ad essere molto più grandi della dimensione media aziendale italiana e che corrisponde ad una micro-impresa. Sebbene quindi risultano essere più grandi rispetto alla media aziendale nazionale, la loro dimensione si allinea a quella propria dei processi di WBO esteri.

Questa comunque ridotta dimensione è risultata ottimale per la gestione da parte dei lavoratori, in particolare nel momento in cui è stato necessario rispondere alle fluttuazioni della domanda e quindi della produzione, variando, tra l'altro, gli stipendi, regolando i flussi di ingresso e di uscita o modificando la produzione.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

ALCUNI DATI

Dall'analisi dei WBO esistenti in Italia dagli anni '80 si rileva come la vita media delle imprese cooperative sia di poco inferiore ai 13 anni. Questo dato è quasi pari alla vita media delle imprese italiane (13,5 anni). Inoltre, ben il 35,3% dei WBO, ha avuto una vita attiva superiore ai 16 anni. Più del 36% dei WBO (per un totale di 63 cooperative) sorti durante il periodo pre-Legge Marcora (1985) ed il periodo Legge Marcora I (2001), esistono ancora oggi. Essi rappresentano il 25% dei 252 casi di WBO presenti all'interno del database utilizzato dalla ricerca Euricse. La forza dei WBO in Italia è ulteriormente confermata se si considera che quasi l'85% dei WBO nati durante il secondo periodo della Legge Marcora sono ancora attivi.

Delle 155 cooperative nate da WBO, di cui sono noti i dati dell'attività principale, 98 sono del settore industria, 23 dei servizi, 13 del commercio, 9 dell'edilizia, 2 nel settore dell'associazione sanitaria e comunitaria, 1 nel settore agricolo e 1 in quello dei rifiuti e risanamento.

1 «WBO»: introduzione e caratteristiche

LINK ISTITUZIONALI

www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora

www.cfi.it

www.inps.it - Dalla home page: Prestazioni e Servizi / NASpI: indennità mensile di disoccupazione

www.confcooperative.it

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

Art. 2511 Codice Civile
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico

Il Legislatore ha ritenuto di non chiarire espressamente in cosa consista lo scopo mutualistico.

L'unica definizione rimane quella contenuta nella relazione del Ministero di Grazia e Giustizia al codice civile del 1942

Fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

IL CONCETTO DI MUTUALITA'

Il rapporto mutualistico con i soci è inteso come rapporto negoziale distinto da quello societario (Relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 6 del 2003).

- ✓ Collegamento genetico e funzionale tra contratto di società ed ulteriore rapporto di scambio mutualistico (il contratto di società è causa dello scambio mutualistico). Quindi:
  - ✓ effetti dello scioglimento del rapporto societario sui rapporti mutualistici e, viceversa
  - ✓ effetti di inadempimento degli obblighi mutualistici del socio o della società sul rapporto societario.
- ✓ Il vantaggio mutualistico non è un diritto soggettivo.
- ✓ Cooperazione quale strumento di democratizzazione del mercato: lo scopo mutualistico, così inteso, non è più ostacolo anticoncorrenziale.

2 La specificità della legislazione cooperativa

IL CONCETTO DI MUTUALITA'

I rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da regolamenti (approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze della straordinaria) che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, art. 2521 c.c.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento, art. 2516 c.c.

La mutualità ammette che l'entità degli scambi mutualistici con i soci possa variare in funzione delle scelte gestionali e delle condizioni di mercato.

Art. 2521 c.c.: l'atto costitutivo può prevedere che la cooperativa svolga la propria attività anche con i terzi.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

DEFINIZIONI

- Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico
- La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa
- L'indicazione di società cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico
- L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

DEFINIZIONI: LA PREVALENZA

SOCIETÀ COOPERATIVE

COOPERATIVE DIVERSE

cooperative diverse, non destinatarie del regime fiscale di favore ma comunque caratterizzate da mutualità

COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

cooperative meritevoli di un regime fiscale di favore, in considerazione della particolare intensità degli scambi mutualistici e della specifica assenza di finalità lucrative

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

DEFINIZIONI: LA PREVALENZA

- E’ il codice civile ad indicare i criteri contabili (quantitativi) per la definizione della prevalenza (artt. 2512 e 2513 c.c.) e statutari (art. 2514 c.c.)
- La verifica della prevalenza è effettuata sulle risultanze del bilancio d’esercizio (in riferimento ad un intervallo di tempo corrispondente all’esercizio sociale)
- La cooperativa deve adottare un sistema di contabilità che evidenzi la gestione con i soci e quella con i terzi
- Il calcolo della prevalenza si riferisce alla gestione caratteristica della cooperativa e a scambi mutualistici aventi natura omogenea

2 La specificità della legislazione cooperativa

DEFINIZIONI: LA PREVALENZA

ART. 2513 C.C.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico: media ponderata

Amministratori e Sindaci documentano nel bilancio/relazioni i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché le condizioni di prevalenza.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

DEFINIZIONI: LA PREVALENZA

ART. 2514 C.C.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2%del limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

IN PARTICOLARE: LE RISERVE

Riserve indivisibili

- per previsione di legge e statuto non possono essere ripartite tra i soci cooperatori neppure in caso di scioglimento
- possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento

Fondo di riserva legale

Costituito da almeno il 30 % degli utili netti annuali

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Una quota degli utili netti annuali deve esservi destinata nella misura e con le modalità previste dalla legge (3%)

L'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati

2 La specificità della legislazione cooperativa

PREVALENZA E REGIMI DEROGATORI

Il ministero delle Attività Produttive, di concerto con il ministero dell'Economia, possono stabilire con proprio decreto regimi derogatori in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui operano le cooperative prevedendo specifiche disposizioni normative a cui le cooperative devono uniformarsi

Esempio: nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa:

- il costo dei lavoratori assunti in forza di obbligo di legge, contratto di lavoro o convenzione con la PA
- il costo dei lavoratori che non possono essere soci per legge
- il costo dei lavoratori stranieri impiegati extra territorio dello Stato

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

L'ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Il Ministero delle Attività Produttive ha costituito l'apposito Albo suddiviso in più sezioni (DM 23/06/2004):

- Cooperative a mutualità prevalente
- Cooperative diverse

Le cooperative depositano annualmente i propri bilanci presso l'albo attraverso strumenti di comunicazione informatica (modello C17).

Le società cooperative a mutualità prevalentennon devono più indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all'albo (norma originariamente prevista dalla riforma)

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

L'ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa che richiede l'iscrizione all'Albo deve indicare la propria appartenenza ad una delle seguenti categorie:

Cooperativa di produzione e lavoro
Cooperativa di lavoro agricolo
Cooperativa sociale
Cooperativa di conferimento prodotti agricoli e allevamento
Cooperativa edilizia di abitazione
Cooperativa della pesca
Cooperativa di consumo
Cooperativa di dettaglianti
Cooperativa di trasporto
Consorzio cooperativo
Consorzio agrario
Banca di credito cooperativo
Consorzio e cooperativa di garanzia e fidi
Altre cooperative

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

LA PERDITA DEL REQUISITO DI PREVALENZA

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando:

- volontariamente o involontariamente, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza
- modifichi le previsioni statutarie in merito alla distribuzione di utili e riserve

2 La specificità della legislazione cooperativa

LA PERDITA DEL REQUISITO DI PREVALENZA

Sentito il parere del revisore esterno gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale distinto tra riserve indivisibili e riserve disponibili

Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione e trasmesso al MAP

Tali disposizioni NON SI APPLICANO in caso di perdita della mutualità prevalente per effetto della perdita dei requisiti "gestionali" ex art. 2513 c.c.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

Per quanto non previsto dal Titolo VI alle società cooperative si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle **società per azioni**

L'atto costitutivo può prevedere l'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata nelle cooperative con

numero soci cooperatori < 20

ovvero

attivo patrimoniale < 1 milione

<u>Le cooperative sono società a responsabilità limitata</u>

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

Per costituire una società cooperativa sono necessari almeno nove soci

Può essere costituita una cooperativa da almeno tre soci purché

- persone fisiche
- la società adotti le norme della srl

Se il numero dei soci scende sotto al minimo previsto dalla legge

- integrazione entro un anno
- liquidazione della società

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE
E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

2 La specificità della legislazione cooperativa

Le ulteriori specificità della legislazione cooperativa (rinvio)

1. Principio della parità di trattamento
2. Principio della «dualità» del rapporto associativo e del rapporto mutualistico (nei rapporti di lavoro Legge 142/2001)
3. Principio della «porta aperta»: capitale variabile
4. Principio del voto capitario (ma con deroghe per soci finanziatori, soci persone giuridiche, soci «imprese»)
5. Principio dell'amministrazione in capo ai soci
6. I ristorni
7. La vigilanza (D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220)

3 in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI

La disciplina degli strumenti finanziari riveste, nell'ambito della riforma del sistema cooperativo, un'importanza rilevante, in funzione della storica sottocapitalizzazione del sistema cooperativo

Legge delega

Prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve […] le specificità dello scopo mutualistico […], la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi.

Il Legislatore delegato ha esteso questo principio, riferito originariamente alle sole cooperative non prevalenti, a tutto il sistema cooperativistico, ivi comprese, quindi, le cooperative a mutualità prevalente

3 in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI

L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina delle S.P.A. e stabilisce le tipologie di strumenti finanziari emettibili, i diritti patrimoniali e di partecipazione, le modalità del loro trasferimento

Le cooperative che applicano le norme sulla società a responsabilità limitata possono offrire strumenti finanziari non partecipativi solo a investitori qualificati, a fondi mutualistici e a fondi pensione costituiti da società cooperative.

Sul punto vedasi la norma di interpretazione autentica dell’art. 2526 c.c. introdotta dal D.L. 145/2013 (art. 11, comma 3-bis):

Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.

<u>Interpretazione criticata da taluna dottrina</u>

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

3 in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI

Le società cooperative possono utilizzare

A) strumenti tipizzati propri della legislazione cooperativa

1. Socio sovventore
2. Azioni di partecipazione cooperativa
3. Prestito sociale (NB: NON è uno strumento finanziario)

e/o

B) strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, mutuati dalle disposizioni in materia di Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni.

La legge regola i diritti, patrimoniali ed amministrativi, dei possessori di strumenti finanziari emessi da società cooperative.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

3 in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI

Le società cooperative dispongono di un'articolata serie di strumenti per la raccolta di risorse finanziarie.

1. **capitale sociale**: quota sociale e azioni ordinarie (art. 2525 c.c.)

2. **strumenti finanziari**:
   - con tipologia e struttura analoga a quella prevista per le S.P.A. dotati o non dotati di diritti di amministrazione (art. 2526, c.c.)
   - non dotati di diritti di amministrazione (art. 2526, ultimo comma, c.c.), e collocati solo presso investitori istituzionali, per le cooperative che fanno riferimento alla normativa S.R.L. (interpretazione restrittiva)

3 in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI

3. **azioni di sovvenzione** (art. 4, Legge 31 gennaio 1992, n. 59). Sono escluse le cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa.

4. **azioni di partecipazione cooperativa** (artt. 5 e 6, Legge 31 gennaio 1992, n. 59)

5. **obbligazioni**

6. **prestito sociale** (strumento di raccolta «non finanziario» - in corso di riforma)

Nella trattazione ci si soffermerà esclusivamente
- sulle specificità inerenti gli strumenti mutuati dai modelli lucrativi
- sulle specificità degli strumenti propri del sistema cooperativo

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

3 in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI

SOCI SOVVENTORI

Riferimento

Art. 4 Legge 59/1992 – escluse cooperative edilizie e BCC

Presupposti

Previsione statutaria della possibilità di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale

Caratteristiche

Azioni nominative trasferibili

Remunerazione del capitale conferito fino a +2% di quanto previsto per altri soci

Non esistono limiti al conferimento

Da 1 a 5 voti in assemblea (massimo 1/3 dei voti)

Statuto può prevedere privilegi nella ripartizione degli utili e nella liquidazione di quote e azioni

Possono essere amministratori ma non la maggioranza

3 in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Riferimento

Art. 5 Legge 59/1992

Presupposti

Previsione statutaria di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale (assemblea annuale approva gli stati di avanzamento dei lavori)

Caratteristiche

Nessun diritto di voto

Remunerazione del capitale conferito fino a +2% di quanto previsto per altri soci

Privilegi nella ripartizione degli utili e nella liquidazione del capitale

Ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

3 in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI

Le cooperative che adottano il modello S.P.A. possono utilizzare gli strumenti finanziari tipici previsti dal Legislatore per le Società per Azioni, in quanto compatibili con le disposizioni in materia di società cooperative.

A titolo di esempio:

- Azioni ordinarie e speciali (privilegiate, con voto limitato, di risparmio, di godimento e a favore dei dipendenti)
- Obbligazioni ordinarie e convertibili in azioni, a premio, partecipanti, indicizzate, in valuta estera, subordinate, etc …)
- Patrimoni destinati ad uno specifico affare

3 in particolare GLI STRUMENTI FINANZIARI

Strumenti partecipativi privi del diritto di voto

- Assemblea speciale (art. 2541 c.c.) delibera in merito a
  - approvazione delle deliberazioni assembleari che pregiudicano i loro diritti
  - esercizio dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari sottoscritti
  - controversie con la cooperativa
  - nomina di un rappresentante comune

Quest'ultimo si occupa dell'esecuzione delle delibere assembleari e della tutela degli interessi dei soci attraverso:

- la partecipazione alle assemblee
- l'impugnazione delle delibere
- l'esame dei libri sociali

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

4 L’anticipazione Naspi

D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22

Circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015

Circolare Inps n. 174 del 23 novembre 2017

Nuove norme in materia di ammortizzatori sociali

Il D.LGS. 22/2015 istituisce una indennità mensile di disoccupazione denominata

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASPI

avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL’IMPRESA SOCIALE SRL

4 L’anticipazione Naspi

DESTINATARI

- Lavoratori dipendenti
- Apprendisti
- Soci lavoratori
- NO collaboratori
- NO dipendenti AAPP
- NO operai agricoli

REQUISITI

- Perdita involontaria del lavoro
- Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti
- 30gg di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL’IMPRESA SOCIALE SRL

4 L’anticipazione Naspi

Perdita involontaria del rapporto di lavoro

- Licenziamento
- Dimissioni volontarie:
  - *per giusta causa (mancato pagamento retribuzione, modifiche in peius delle mansioni, ingiustificato spostamento della sede lavorativa, etc …)*
  - *durante il periodo tutelato di maternità*
  - *nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL*

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL’IMPRESA SOCIALE SRL

4 L’anticipazione Naspi

Determinazione della NASPI

- Proporzionata alla retribuzione, con valori minimi (75% di Euro 1.208,15) e massimi (75% di Euro 1.208,15 + 25% della maggior retribuzione – importo max Euro 1.314,30)
- Riduzione mensile del 3% dal 4^ mese di fruizione
- Non soggetta a contribuzione

4 L’anticipazione Naspi

Durata della NASPI

- Corresponsione mensile per ½ delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni
- Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (anche in forma anticipata)
- I periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASPI

4 L’anticipazione Naspi

Presentazione della domanda NASPI

- Domanda all’INPS entro 68giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
- Canali:
  - Via WEB (operazione eseguita direttamente dal lavoratore)
  - Enti di Patronato
  - Contact Center INPS/INAIL
- Circolare 94/2015: regole specifiche per la decorrenza della prestazione, anche per i casi particolari di malattia e maternità insorti in pendenza della cessazione del rapporto di lavoro

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL’IMPRESA SOCIALE SRL

4 L’anticipazione Naspi

L’INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

Art. 8 D. Lgs. 22/2015

Il beneficiario dell'indennità NASPI, che intende avviare un'attività di lavoro autonomo o un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo della NASPI.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

4 L’anticipazione Naspi

L’INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

Con riferimento alla sottoscrizione di quote di capitale di una cooperativa, **l’incentivo** della liquidazione anticipata del trattamento residuo di NASPI **è destinato in via diretta al lavoratore e non alla cooperativa**. Il lavoratore che ha chiesto l’anticipazione è tenuto ad utilizzare l’incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa - nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio - instaurando con la medesima un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale ai sensi dell’art. 1 della Legge 142 del 2001.

4 L’anticipazione Naspi

L’INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

Per l'attività di lavoro associato in cooperativa va dichiarata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio e nell'Albo nazionale delle cooperative a mutualità prevalente la cui iscrizione è gestita dalle Camere di commercio.

Deve, inoltre, essere indicata la data della sottoscrizione della o delle quote di capitale sociale della cooperativa.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL’IMPRESA SOCIALE SRL

4 L’anticipazione Naspi

L’INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASPI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica **entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale** della cooperativa.

La successiva instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro dipendente non dà luogo alla decadenza dal beneficio (contrariamente a quanto accade nel caso di anticipazione per avvio di attività autonoma).

L’anticipazione NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa.

4 L’anticipazione Naspi

L’INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

L’indennità di disoccupazione NASPI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.

Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, opera sulle somme erogate a titolo di indennità NASPI le ritenute fiscali di legge.

4 L’anticipazione Naspi

L’INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

La circolare INPS 175/2017 ha fornito alcune precisazioni (ed interpretazioni estensive) in ordine ai soggetti cui spetta l’incentivo, prevedendo, oltre ai casi di avvio di attività libero professionale, di impresa individuale e di società cooperativa, anche:

1. Costituzione di società di capitali unipersonale
2. Costituzione o ingresso in società di persone
3. Costituzione o ingresso in SRL

4 L’anticipazione Naspi

L’INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

Pur potendo comprendere l’intento di interpretazione estensiva, si ritiene che tali «nuove» opportunità possano risultare inefficienti:

SOCIETA’ UNIPERSONALE

Incapacità di intercettare risorse finanziarie adeguate

SOCIETA’ PERSONALI

Limite «giuridico» della responsabilità illimitata e solidale

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

INPS ritiene l’incentivo spettante «*in considerazione del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa*»

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL’IMPRESA SOCIALE SRL

5 Prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi

L'art. 11, commi 2 e 3, D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 reca un preciso precetto normativo, ovvero l'attribuzione alla società cooperativa costituita dai lavoratori di un'impresa ammessa ad una qualsivoglia procedura concorsuale del diritto di "prelazione" legale per l'affitto e per la vendita dell'azienda.

Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni, conclusi da imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.

5 Prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi

Il più immediato antecedente è, senza dubbio, rappresentato dalla L. n. 49/1985 che, ante 2001, non soltanto attribuiva (all'art. 14, comma 2) alle società cooperative costituite dai lavoratori "dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali" che "abbiano in gestione anche parziale le aziende" un analogo "diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime", ma prevedeva altresì (all'art. 17) un sofisticato meccanismo di capitalizzazione delle cooperative realizzato (sostanzialmente) con le risorse pubbliche altrimenti destinate a finanziare "tre annualità dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa".

L'originaria Legge Marcora è stata sottoposta a procedura di contestazione dell'infrazione da parte della Commissione europea (1997), in quanto ritenuta potenzialmente lesiva della concorrenza, in quanto idonea a "ridurre in favore delle cooperative beneficiarie i costi che normalmente gravano sulle imprese concorrenti", a nulla rilevando il fatto che tali somme fossero destinate ad agevolare l'acquisto di compendi aziendali da imprese in crisi.

5 Prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi

Taluna dottrina ritiene di interpretare la disposizione in esame sostenendo che la «prelazione» normata dal Legislatore altro non sia se non un diritto ad ottenere l'affitto o la vendita dell'azienda nella sola ipotesi di assenza di soluzioni alternative per la conservazione dei livelli occupazionali.

A tale riguardo si sottolinea che ammettere che lo stesso diritto di "prelazione" di cui al comma 2 possa essere esercitato soltanto in assenza di soluzioni alternative che impediscano l'interruzione dei rapporti di lavoro significherebbe escluderne l'operatività ogni qual volta vi sia un'offerta di terzi. Il che è come dire che non può essere considerato un "diritto di essere preferiti a terzi a parità di condizioni", ma, evidentemente, soltanto un diritto a concludere un contratto di affitto o di vendita di azienda in assenza di offerte di terzi, ossia un vero e proprio diritto di opzione esercitabile ove non sussistano alternative all'interruzione dell'attività d'impresa. [Giustino Di Cecco – Il Fallimento, 6/2016, pag. 633].

5 Prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi

Sotto questo profilo si ritiene tale interpretazione non condivisibile, atteso che il particolare funzionamento della «prelazione» a favore delle cooperative di lavoratori non è esonerato dalla preventiva valutazione, a cura degli organi della procedura, del valore degli *assets* da proporre in affitto o cessione.

La relazione di accompagnamento della legge di conversione del DL 145/2013 precisa peraltro che «***La norma si rende necessaria al fine di sostenere soluzioni della crisi o dell'insolvenza di imprese, privilegiando, a parità di condizioni con altri eventuali soggetti concorrenti, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dalle stesse imprese sottoposte alla procedura concorsuale, consentendo ai medesimi soci lavoratori di capitalizzare l'indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità***»

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

5 Prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi

La «base d'asta» sulla quale la procedura concorsuale attiva il procedimento di affitto/ vendita non sarà, quindi, mai preferenziale ma determinata secondo i canoni ordinari, mediante apposite perizie valutative a cura della procedura medesima.

Su tali valori si innesterà la procedura competitiva, sulla quale la cooperativa di lavoratori potrà svolgere le proprie valutazioni in ordine all'opportunità di partecipare e/o di agire, successivamente all'espletamento della procedura, il proprio diritto di prelazione, senza che alcun danno risulti arrecato agli interessi dei creditori.

5 Prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi

Il caso AIDAS (segue)

La AIDAS è una cooperativa sociale ternana sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Il commissario liquidatore indice una gara per l'affitto della gestione del ramo di azienda consistente in una residenza protetta per anziani. Il procedimento di aggiudicazione previsto nel bando, consta di due fasi:

1. aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più alta rispetto al canone di affitto posto a base di gara, aperto a tutti. Nei confronti della miglior offerta provvisoriamente aggiudicataria è consentito, nella seconda fase,
2. l'esercizio di un diritto di prelazione da parte di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti della cooperativa in liquidazione, secondo quanto disciplinato dall'art. 11, c. 2, DL. 23 dicembre 2013, n. 145

5 Prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi

Il caso AIDAS

Con sentenza del 10/09/2015 n. 363 il TAR del Lazio ha confermato la legittimità della procedura a seguito del ricorso presentato dalla cooperativa di lavoratori risultata non aggiudicataria nella seconda fase.

L'interessante principio statuito dalla sentenza conferma la bontà del bando disposto dal Commissario Liquidatore, nel quale era previsto, quale criterio di aggiudicazione nella seconda fase, il maggior numero di soci dipendenti della precedente cooperativa in LCA.

La sentenza, inoltre, richiama interessanti (e condivisibili) principi solidaristici e di sussidiarietà orizzontale, richiamando espressamente la funzione sociale della cooperazione (articoli 45 e 46 della Costituzione).

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

5 Prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi

Il caso PATROLLINE (segue)

1. Impresa con 18 lavoratori, in crisi da oltre 2 anni (leva finanziaria negativa + Reddito Operativo negativo)
2. In accordo con la proprietà
   a. Stipula contratto di affitto di azienda con la costituenda cooperativa
   b. Successiva richiesta di fallimento in proprio della società
3. La procedura fallimentare avvia la procedura competitiva per la vendita dell'azienda a seguito di offerta irrevocabile di acquisto formulata dalla Cooperativa medesima, disponendo quindi la valutazione peritale dell'azienda oggetto di affitto.

EUREKA
SERVIZI ALLA COOPERAZIONE E ALL'IMPRESA SOCIALE SRL

5 Prelazione a favore dei lavoratori di imprese in crisi

Il caso PATROLLINE

4. L'ordinanza di vendita senza incanto del GD (Tribunale di Como) prevede:

«Si precisa espressamente che l'attuale affittuario dell'azienda vanta un diritto di prelazione ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, sull'azienda in vendita con la presente ordinanza e a parità di condizioni, termini e modalità di pagamento rispetto a quelle previste nell'ordinanza stessa, diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al successivo punto 8. Pertanto, l'eventuale aggiudicazione ad un soggetto diverso dall'attuale affittuario dell'azienda avrà efficacia solo in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione stessa.»

5 WBO e procedure concorsuali: una strada da tracciare

Le operazioni di WBO sono, evidentemente, tanto più efficienti quanto più celere è la capacità di intercettare gli indicatori della crisi ed anticiparne i deleteri effetti.

La ancora scarsa diffusione della conoscenza dello strumento cooperativo come valida soluzione alla chiusura dell'azienda ne impedisce, tutt'oggi, un congruo sviluppo.

In tali contesti una più stretta collaborazione tra gli ordini professionali che si occupano di procedure pre-concorsuali e concorsuali può agevolare una riduzione della «dispersione» di attività produttive e forza lavoro, soprattutto in ambiti caratterizzati da elevata leva finanziaria negativa.

La riforma in itinere della Legge Fallimentare, con l'introduzione delle innovative procedure di allerta, potrà diventare, in un contesto di sempre maggior diffusione della conoscenza dello strumento, ulteriore motore di sviluppo di WBO, le cui percentuali di successo sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'allerta.